



# COMUNE DI CAVA MANARA

Provincia di Pavia

**N. 24 Reg. Del.  
del 30/06/2008**

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : APPROVAZIONE, IN VIA DEFINITIVA, DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA.

L'anno **duemilaotto**, addì **trenta**, del mese di **giugno**, alle ore **21** e minuti **00**, nella sala consiliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in adunanza **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Pr.	As.	Cognome e Nome	Pr.	As
MONTAGNA Claudia	P		MAZZA Gian Carlo	P	
PINI Michele	P		MEZZADRA Ernestino	P	
AGATTI Mario	P		MUSSI Cesare	P	
CODA Pier Giovanna	P		BASSI Claudio	P	
ROSSI Gioele	P		GALBIATI Marco		A
PANCOTTI Andrea	P		MELLA Giorgio	P	
ROSSI Alberto	P		NICOSIA Giuseppe	P	
FANZIO Gian Vittorio	P		BASSANI Paolino	P	
ALBERICO Domenico	P				
Totale Presenze				16	1

Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno Dott. Roberto Perotti.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Maria Teresa LEONE.

La Signora MONTAGNA Claudia nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'oggetto all'ordine del giorno.

DELIBERA C.C. N. 24 DEL 30.06.2008

OGGETTO: Approvazione, in via definitiva, del Piano di zonizzazione acustica

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Si da, preliminarmente atto che, a seguito di apposita richiesta del consigliere Bassani, il punto 12) del O.d.g., avente ad oggetto: "*Interpellanza del gruppo di Rifondazione Comunista in merito alla dislocazione del parco previsto dalla lottizzazione di via Marx*" sarà anticipato al punto 6) e, quindi, sarà discusso subito dopo la presente deliberazione;

VISTA la legge n.447/95, legge quadro sull'inquinamento acustico e la L.R. n. 13/2001 "Norme in materia di inquinamento acustico" che disciplinano la classificazione acustica del territorio comunale al fine di tutelare la salute ed il benessere delle persone salvaguardando l'ambiente esterno ed abitativo dal relativo inquinamento;

VISTO il piano di zonizzazione acustica del comune di Cava Manara, predisposto dalla Fondazione Maugeri di Pavia, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico illustrativa contenente:
  - analisi del territorio; individuazione delle classi; limiti applicabili; misure di verifica; criticità e possibili soluzioni;
  - cartografia; rapporti di prova
- N. 1 tavole di classificazione acustica del territorio;

VISTA la deliberazione del consiglio comunale n.53 del 27.11.2007 con la quale si adottava il suddetto piano;

VISTA la pubblicazione del 19.03.2008 all'albo pretorio Comunale dell'avviso di adozione del piano di zonizzazione acustica del comune di Cava Manara;

DATO ATTO che in data 19.03.2008 il piano di zonizzazione acustica del comune di Cava Manara è stato trasmesso all'A.R.P.A. di Pavia ed ai comuni confinanti per l'acquisizione del parere di competenza ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.R. n.13/2001

DATO ATTO che entro i termini fissati dall'Avviso di adozione del piano di zonizzazione acustica sono pervenute n.2 osservazioni da parte della Sig.ra Crivelli Ornella (+ altri firmatari) e del gruppo consigliere di Rifondazione Comunista;

DATO ATTO che in data 10.05.2008 è pervenuta copia della deliberazione della giunta comunale di Sommo n. 32 del 21.04.2008 con la quale viene espresso parere relativamente al piano di zonizzazione acustica del Comune di Cava Manara;

DATO ATTO che entro il termine previsto dei 60 giorni dalla richiesta di parere, non è pervenuta nessuna risposta né dall'ARPA di Pavia né dagli altri Comuni confinanti (Bastida Pancarana, Bressana Bottarone, Carbonara al Ticino, Rea, San Martino Siccomario, Travacò Siccomario e Zinasco), e che pertanto tali pareri sono da intendersi resi in senso favorevole, come indicato dall'art.3 della L.R. 10.08.2001 n. 13;

VISTO il documento "Determinazioni relative alle osservazioni presentate ed al parere espresso dal comune di Sommo" dal Responsabile del servizio territorio ed ambiente, allegato a questo atto quale sua parte integrante e sostanziale, con il quale si controdeduce alle osservazioni presentate

ed al parere negativo del comune di Sommo e si chiarisce altresì non ineranza di alcune di esse al piano oggetto di questo atto;

Dopo breve discussione, durante la quale si gli interventi di seguito sommariamente riportati;

**BASSANI:** stigmatizza che non si accolga nessuna delle osservazioni presentate; osservazioni, prosegue il Consigliere, che hanno ad oggetto quasi esclusivo il tracciato dell'autostrada. A tale proposito Bassani ritiene che la deliberazione regionale di approvazione del progetto preliminare dell'autostrada non può essere considerata cogente per i comuni a causa delle illegittimità che gravano su quell'atto. Ritiene necessario che il piano in approvazione abbia il parere espresso dell'ARPA e, a tale scopo, propone di rinviarne l'approvazione a quando l'agenzia regionale, opportunamente sollecitata dal Comune, renda esplicitamente il suo parere.

**ROSSI ALBERTO:** non riesce a comprendere tutta questa contrarietà all'autostrada, dal momento che si era tutti d'accordo nella realizzazione di una tangenziale comunale che aveva, in pratica lo stesso percorso e la stessa finalità dell'autostrada.

**MAZZA:** rileva, a proposito di quanto contenuto nel punto 1 dell'osservazione presentata dalla signora Crivelli e altri, come sia necessario che questi ultimi ne chiariscano la portata e, ove a conoscenza di fatti e circostanze in merito, ne informino chi di dovere.

Da ultimo, **ROSSI ALBERTO** annuncia che il suo gruppo si asterrà dalla votazione, perché il piano in approvazione non disciplina anche l'emissione di rumori sporadici;

VISTA la attestazione resa dal Responsabile del servizio 3° - territorio ed ambiente - in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49 comma 1° del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**Previa astensione dei consiglieri Mussi, Rossi Alberto, Fanzio e Nicosia, con voti contrari due (Bassani e Alberico) e con voti favorevoli 10**

### **DELIBERA**

1. DI RIGETTARE le osservazioni pervenute al piano in approvazione, per le motivazioni tutte contenute nell'elaborato del responsabile comunale, di cui in premessa, elaborato che si approva con questa deliberazione e che viene ad essa allegato quale sua parte integrante e sostanziale;
2. CONSEQUENTEMENTE di approvare, in via definitiva il piano di zonizzazione acustica del comune di Cava Manara composto dagli elaborati in premessa specificati, allegati al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;
3. DI PROVVEDERE, entro 30 giorni dall'approvazione, a dare avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art.3, comma 6°, della L.R. 10.08.2001 n.13.

<b>COMUNE di CAVA MANARA</b>	
Prot. N. ....	2039
Ric. Il	<b>17 APR. 2008</b>
Cat. ....	6
Class. ....	9
Fasc. ....	
Risposto Il	..... 20.....

AL SINDACO DEL COMUNE DI CAVA MANARA  
SEDE

OGGETTO: OSSERVAZIONI IN MERITO AL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI CAVA MANARA-APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27-11-2007

Con la presente si formulano formali osservazioni al Piano di cui all'oggetto in merito ai seguenti temi:

- ✓ In merito alla scelta del consulente tecnico, incaricato di redigere il piano si chiede se la scelta sia stata effettuata sulla base dei principi che regolano l'agire amministrativo ed in particolare se siano stati rispettati i criteri di imparzialità, e di compatibilità, ovvero se siano state esaminate eventuali cause di incompatibilità ambientale relative agli incaricati della consulenza.
- ✓ In merito alla normativa applicabile si chiede se la materia sia regolata anche da normative comunitarie ed in caso affermativo se e come siano state recepite nel documento prodotto-piano di zonizzazione acustica
- ✓ Si chiedono maggiori delucidazioni circa il metodo di rilevazione usato ed in particolare: strumentazione, tempi di rilevazione, luoghi, frequenze
- ✓ In merito alla mappatura del territorio si segnala un'analisi superficiale desumibile dall'utilizzo di termini di carattere assolutamente vago (es. "essenzialmente", "minima", ecc)
- ✓ Si chiede pertanto che i dati indicati vengano esplicitati e motivati sulla base di criteri oggettivamente parametrabili.
- ✓ In merito all'analisi del territorio, considerando che il Piano di zonizzazione acustica ha una valenza pluriennale, si chiede se e come siano stati presi in considerazione i futuri progetti inerenti il territorio di Cava Manara e del suo comprensorio, con particolare riferimento ai possibili incrementi di popolazione e/o di modifica del traffico veicolare, con particolare riferimento al progetto inerente l'autostrada Broni - Mortara.
- ✓ In merito al rapporto tra il Piano di Zonizzazione acustico di cui all'oggetto e gli altri Piani programmatori dell'ente e/o della Provincia si chiede se e come siano stati presi in considerazione gli altri documenti di regolamentazione del territorio (piani regionali, provinciali, ecc.) ed armonizzati con il presente piano.
- ✓ In merito al coinvolgimento dell'ARPA -Lombardia si chiede se e come sia stata coinvolta e secondo quali metodologie di lavoro e raffronto.
- ✓ Si chiede quali motivazioni, anche in base ai principi di responsabilità, abbiano portato ad adottare un piano di zonizzazione acustica che, qualora il progetto della Broni-Mortara, dovesse essere realizzato dovrà tenere conto del notevole aggravio di inquinamento acustico della zona. Si chiedono dunque spiegazioni e precisazioni circa eventuali studi preliminari in merito
- ✓ valutazioni meglio precisate, così come indicato nel punto 7 della Relazione Tecnica ( Criticità)
- ✓ In merito ai parametri di indicazione acustica si richiede la formulazione delle motivazioni che hanno indotto a quantificarli nei termini massimi ( massimo rumore sopportabile), senza l'impegno ad attivare tutte le risorse-opportunità possibili affinché possa essere utilizzata una quantificazione in termini minimi e quindi più consona ad una migliore qualità della vita dei cittadini.
- ✓ In merito alla zonizzazione acustica della zona relativa alla Casa di Riposo, classificata zona di classe I si chiedono spiegazioni circa le valutazioni delle zone ad essa limitrofe quali zone di classe immediatamente superiore senza graduazioni territorialmente significative, con l'ulteriore approfondimento inerente l'utilizzo di barriere di assorbimento in merito alle quali si chiede di esaminare gli studi pregressi che hanno indotto a scegliere la tipologia di barriere indicate
- ✓ In merito al punto 7 della Relazione Tecnica ( Criticità) si chiede di approfondire sulla base di quali motivazioni e in che termini sono state vagliate tutte le possibili alternative.
- ✓ In merito all'adeguata pubblicizzazione del programma si chiede se siano stati o meno interessati i soggetti portatori di interessi diffusi ( es. Associazioni di Categoria, Organizzazioni Sindacali, ecc)

- ✓ In merito all'adeguata pubblicizzazione del programma si chiede se siano stati o meno interessati i soggetti portatori di interessi diffusi ( es. Associazioni di Categoria, Organizzazioni Sindacali, ecc)
- ✓ In merito all'ovvia ripercussione che l'adozione del Piano di zonizzazione acustica potrà avere sui territori dei comuni limitrofi, si chiede secondo quali modalità siano stati interpellati i sindaci e/o legali rappresentanti dei comuni limitrofi

In attesa di un riscontro da trasmettersi nelle forme di legge, si porgono distinti saluti

CAVA MANARA

FIRMA	INDIRIZZO
ORIVELLI ORNELLA - <i>Orivelli</i>	VIA BARIOLI 23/A. CAVA MANARA .IC.10. AM 4010468.
GABRIELE VERCHIONE - <i>Verchione</i>	VIA TORRE DEI TORTI 4 CAVA MANARA CI AS 1588752
D'ALFONSO FRANCESCO - <i>D'Alfonso</i>	VIA BELTRAMI 1 - CAVA MANARA AM 4096009
CARAMELLA Angela - <i>CarameLLa</i>	Via Garibaldi 81 CAVA MANARA - CI. AO 4578153
SEBASTIANO FRACASSI - <i>Fracassi</i>	Via Montello 24 Cavaterra CI. AS 9805019
SANTINO SAVADELLI - <i>SavadeLLi</i>	Via Solferino, 15 Cava Manara AS 7353529
MAURIZIO LAURI - <i>Lauri</i>	V. GIORGANO BRUNO 4 CAVA MANARA AJ 1588690
NIETTA LUCIA - <i>Nietta</i>	V. GIORGANO BRUNO 4 CAVA MANARA AJ 1588690

COMUNE DI CAVA MANARA	
Prot. N. ....	2254
Ric. II	17 MAG. 2008
Cat. ....	6 3
Class. ....	
Fasc. ....	
Risposto II	..... 20.....

Al ... Sig. SINDACO  
del Comune di Cava Manara

**OGGETTO : Piano di Zonizzazione Acustica di Cava – osservazioni !**

--- Il Gruppo consiliare di Rifondazione Comunista, a seguito dell'avviso di adozione del Piano in oggetto e ai sensi dell'art. 3 della L.R. 13/2001 osserva quanto segue :

- Nel prendere atto della deliberazione con cui il nostro comune ha deciso di procedere nella applicazione della Legge 447-95 che introduceva nella Legislazione Nazionale la nozione di inquinamento acustico, dobbiamo rilevare che questa Amministrazione "fatica" ad assumere un ruolo più convinto e deciso in favore di una maggiore consapevolezza ed attenzione verso le problematiche ambientali - A questo proposito, va ricordato quanto contenuto nel Trattato Istitutivo della Comunità Europea nella formulazione dell'articolo 174 : "... *La politica della Comunità Europea in materia ambientale mira ad un elevato livello di tutela, tenendo conto delle diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio <chi inquina paga>*" -

- La necessaria attuazione di quanto espresso e sopraccitato, si è tradotta nei seguenti principi :
- 1) - **Il principio dello sviluppo sostenibile**, ossia, di uno sviluppo che risponde alla necessità delle generazioni presenti, senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare nel tempo anche le loro esigenze ---
  - 2) - **Il principio di prevenzione e/o dell'azione preventiva** che si propone di evitare i danni ambientali attraverso il controllo preventivo di tutti i progetti e le iniziative locali che possono influenzare negativamente lo stato dell'ambiente ---
  - 3) - **Il principio di precauzione** da adottare quando è necessario un intervento urgente di fronte a un possibile pericolo per la salute umana, animale, vegetale, ovvero la protezione dello ambiente nei casi in cui i dati scientifici non consentano una valutazione completa del rischio --
  - 4) - **Il principio "chi inquina paga"** secondo il quale ogni fenomeno di inquinamento costituisce un deterioramento dell'ambiente, provocato dall'uomo con attività produttiva involontaria e/o volontaria ; ciò costituisce un danno valutabile almeno pari alla spesa necessaria per il ripristino !

-- Nel caso in questione, riteniamo che si sarebbe potuto applicare il contenuto e lo spirito della Direttiva Comunitaria 49-2002--CE, recepita in Italia dal DL 194-2005 che ha introdotto nella legislazione italiana ... alcune novità tecniche fra cui :

- a) La riformulazione dei descrittori acustici, cioè delle grandezze fisiche che descrivono il rumore-
- b) La riformulaz. dei periodi temporali di riferimento per la valutazione del disturbo da rumore -
- c) La necessità di procedere ad una preventiva mappatura acustica da utilizzare come base per ogni ulteriore decisione ... e da illustrare alla popolazione ---
- d) La definizione delle caratteristiche di rappresentazione dei dati da utilizzare negli studi del territorio (studi che dovranno riguardare in particolar modo il rumore emesso dal traffico veicolare, ferroviario, ecc. che dovranno essere presentati al pubblico in forma di grafici e dati numerici -

-Con una "rigorosa" mappatura acustica si sarebbe evitato una valutazione "inappropriata" come quella della localizzazione di un parco giochi vicino alla ferrovia Mi-Ge (classe I in classe IV)

- Per quanto attiene alla localizzazione di un'infrastruttura stradale in un'area di territorio che attualmente non è interessata da tale tipo di viabilità ... **si osserva che :**

**Poiché, una persona ha il diritto di vivere in un ambiente sano** e soprattutto di non vederselo alterato dall'inserimento improvviso e improvvisto di infrastrutture precedentemente inesistenti si ritiene che, ogni qualvolta si voglia/debba procedere a modificare lo status-quo, sia necessario procedere sulla base del criterio differenziale previsto dalla Legge Quadro 447 - 26 ottobre 1995

segue pagina 2 %

- Ne deriva che, "poiché il rumore, alterando l'equilibrio psico-fisico del soggetto esposto minaccia palesemente il bene salute: viene usata violenza nei confronti del diritto alla vita che deve svolgersi ovviamente in un ambiente sano. (*concetti di danno esistenziale*) -

- La Legge Reg. 12- 2005 (legge urbanistica), introduce all'art. 4 la "valutazione ambientale dei piani" richiamando la direttiva CE-42 /2001- Tale atto, rappresenta nei fatti il recepimento da parte della Reg. Lombardia della VAS pur a fronte della perdurante assenza (in tale data) di una legge nazionale di recepimento -----

- Il recepimento formale della direttiva sopraccitata arriva in Italia il 3 aprile 06 con la n° 152 - Nel Titolo 1, art. 4, comma 1, lett. a, si precisa che: "gli articoli ivi contenuti rappresentano una misura di diretta attuazione della direttiva CE-42/2001 con la quale si intende garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, contribuire alla promozione dello sviluppo sostenibile attraverso la completa integrazione delle considerazioni ambientali nelle fasi di ... elaborazione, elaborazione, adozione e approvazione di determinati piani e programmi" -- In particolare, l'articolo ... "pone un nuovo e significativo principio in virtù del quale i provvedimenti di approvazione di piani e programmi, ovvero il rilascio di atti assentivi su progetti pubblici e privati, rispettivamente adottati in assenza di VAS (valutazione ambientale strategica), ove prescritta, sono da considerarsi nulli" -- (*ipso jure nulli*). --

- In data 29 maggio 2007 è stata inviata a Infrastrutture Lombarde, al Ministero dell'Ambiente ed al Ministero Infrastrutt. e Trasporti una formale richiesta di annullamento alla luce di quanto stabilito nell'art. 4 commi 2- 5, Legge 152 che riportiamo ... "La procedura per la valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi ad essa sottoposti, un presupposto o parte integrante del procedimento ordinario di autorizzazione o approvazione.

- I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono nulli. " ----

Possibili conseguenze: Nullità di ogni atto comunque riferibile alla Conferenza di Servizi e quindi anche tutti i PGT che, elaborati nel frattempo, abbiano ritenuto di inserire ed /o abbiano effettivamente inserito nei loro documenti il tracciato dell'autostrada che, alla luce di decisioni nulle, non esiste e non può esistere. ----

#### INOLTRE :

--- Entrando nel merito della Relazione, che a nostro giudizio, sembra non avere applicato pienamente i contenuti delle DGR, in particolare le n. 9776 /02 e 8313 /02, si fa presente che :

- > - Si tratta di un testo molto breve, per di più, buona parte della relazione costituisce sostanzialmente una trascrizione di contenuti del DPCM 14-11-97 e della Legge 447 /95;
- > non si trova riscontro del "resoconto dettagliato" che avrebbe dovuto essere predisposto in base al punto 1, paragrafo 8 dell'allegato alla DGR 8313 /02, relativo alle attività elencate nei 13 punti del paragrafo 7 dello stesso allegato ;
- > le misure di verifica sono riferite a tempi brevi e non viene indicata (nelle relazione), a che altezza sono stati fatti i rilevamenti; inoltre gli orari sembrano scelti per evitare i periodi di maggior congestione del traffico (nessuna misura è stata fatta tra le 7 e 9 o dopo le 17,45 ), ci sembra una decisione singolare visto che si dichiara il traffico come problema principale;
- > la localizzazione delle posizioni di misura, risulta non equamente distribuita sul territorio sia per quantità che per qualità ;
- > si segnala inoltre un aspetto particolare: vicino alla casa di riposo esiste un impianto sportivo che sembrano tra loro in contrasto con i criteri della DGR 9776 /02, paragrafo 4, in quanto prevede per le rispettive strutture < classe I e classe V > ( tra loro poco compatibili) -

----- In attesa di Vostro riscontro, con l'occasione porgiamo distinti saluti .

Cava Manara li : 15 maggio 2008

Per il Gruppo Consiliare di PRC

Bassani Paolino



**PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA (L.R.13/2001)  
ADOZIONE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N.53 DEL 27.11.2007**

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO DELL'AVVISO DI ADOZIONE IL 19.03.2008  
CON TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI ENTRO IL 17.05.2008

**DETERMINAZIONI RELATIVE ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE  
ED AL PARERE ESPRESSO DAL COMUNE DI SOMMO**

OSSERVAZIONE N.1

PRESENTATA IL 17.04.2008 PROT. N.3439/08

DA SIG.RA CRIVELLI ORNELLA (1ª firmataria) E ALTRI

1	In merito alla scelta del consulente tecnico, incaricato di redigere il piano si chiede se la scelta sia stata effettuata sulla base dei principi che regolano l'agire amministrativo ed in particolare se siano stati rispettati i criteri di imparzialità, e di compatibilità, ovvero se siano state esaminate eventuali cause di incompatibilità ambientale relative agli incaricati della consulenza	Per la redazione del Piano di Zonizzazione Acustica il Comune di Cava Manara ha inizialmente contattato l'Università di Pavia quale ente maggiormente qualificato sul territorio in materia ambientale, che a sua volta ci ha indicato la Fondazione Maugeri di Pavia come struttura operativa in quanto avente all'interno del suo organico la figura Tecnico Competente in Acustica Ambientale, prevista dalla L. 447/95. Il Comune di Cava Manara ha quindi affidato l'incarico per la redazione del Piano di Zonizzazione Acustica dei territori comunali di Cava Manara e Zinasco alla Fondazione Maugeri di Pavia nella persona del Dott. Frigerio Francesco, indicatoci dalla stessa Fondazione Maugeri, con determinazione del Servizio Territorio ed Ambiente n.26 del 18.03.2005. <i>[L'osservazione non inerisce ai contenuti del Piano di Zonizzazione Acustica]</i>
2	In merito alla normativa applicabile si chiede se la materia sia regolata anche da normative comunitarie ed in caso affermativo se e come siano state recepite nel documento prodotto piano di zonizzazione acustica	La normativa comunitaria relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale è la Direttiva 2002/49/CE, che in Italia è stata recepita con D.Lgs. 19.08.2005 n.194. La legislazione in materia si articola in una serie di normative statali e regionali che sono state considerate per la redazione del Piano di Zonizzazione Acustica come indicato al punto 2 della Relazione Tecnica Illustrativa del Piano di Zonizzazione Acustica. <i>[L'osservazione non inerisce ai contenuti del Piano di Zonizzazione Acustica]</i>
3	Si chiedono maggiori delucidazioni circa il metodo di rilevazione usato ed in particolare: strumentazione, tempi di rilevazione, luoghi, frequenze	Le misure di verifica sono riportate al punto 6 della Relazione Tecnica Illustrativa del Piano di Zonizzazione Acustica. Le misure di verifica sono state eseguite con gli strumenti indicati nei rapporti di prova, agli atti presso il Comune. I tempi di rilevazione e le frequenze sono indicati nella tabella 1 del punto 6 della Relazione Tecnica Illustrativa del Piano di Zonizzazione Acustica. I luoghi di rilevazione sono indicati nella figura 2 della Relazione Tecnica Illustrativa del Piano di Zonizzazione Acustica. <i>[L'osservazione non inerisce ai contenuti del Piano di Zonizzazione Acustica]</i>
4 e	In merito alla mappatura del territorio si segnala un'analisi superficiale desumibile dall'utilizzo di	Tutte le volte in cui è stato necessario effettuare analisi puntuali sono riportati i dati analitici

5	termini di carattere assolutamente vago (es. "essenzialmente", "minima", ecc). Si chiede pertanto che i dati vengano esplicitati e motivati sulla base di criteri oggettivamente parametrabili	essenziali per la stesura dello studio. E' evidente che non è necessario utilizzare dati numerici per indicare, ad esempio, che il territorio di Cava Manara è "essenzialmente" pianeggiante <b>[OSSERVAZIONE RIGETTATA]</b>
6	In merito all'analisi del territorio, considerato che il Piano di Zonizzazione Acustica ha una valenza pluriennale, si chiede se e come siano stati presi in considerazione i futuri progetti inerenti il territorio di Cava Manara e del suo comprensorio, con particolare riferimento ai possibili incrementi di popolazione e/o di modifica del traffico veicolare, con particolare riferimento al progetto inerente l'autostrada Broni-Mortara	All'estensore del Piano di Zonizzazione Acustica sono stati forniti dall'Ufficio Tecnico Comunali dati relativi al passato e futuro sviluppo della popolazione sulla base del vigente P.R.G. Per quanto concerne il tracciato della nuova autostrada Broni-Mortara l'azzoneamento previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica è relativo alla Classe III, quello delle zone agricole (colorazione bianca); non si può tuttavia fare a meno di tener conto del fatto che con deliberazione della Giunta Regionale n.VIII/004659 del 04.05.2007 è stato approvato il progetto preliminare dell'autostrada Broni-Mortara: conseguentemente è stato introdotto lungo tale tracciato un tratteggio del colore relativo alla Classe IV che varrà solo nel caso di effettiva realizzazione dell'opera. <i>[L'osservazione non inerisce ai contenuti del Piano di Zonizzazione Acustica]</i>
7	In merito al rapporto tra il Piano di Zonizzazione acustico di all'oggetto e gli altri Piani programmatori dell'ente e/o Provincia si chiede se e come siano stati presi in considerazione gli altri documenti di regolamentazione del territorio (piani regionali, provinciali, ecc.) ed armonizzati con il presente piano	E' stato esaminato il P.T.C.P., unico strumento sovracomunale attualmente in vigore, il quale non contiene prescrizioni incidenti sugli aspetti acustici. <i>[L'osservazione non inerisce ai contenuti del Piano di Zonizzazione Acustica]</i>
8	In merito al coinvolgimento dell'ARPA-Lombardia si chiede se e come sia stata coinvolta e secondo quali metodologie di lavoro e raffronto	Il Piano di Zonizzazione Acustica è stato trasmesso all'A.R.P.A. della Lombardia in data 19.03.2008 al fine dell'acquisizione del parere di competenza ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.R. 10.08.2001 n.13. Entro il termine previsto dei 60 giorni, ed ancora oggi, non ci è pervenuta nessuna risposta, il parere è pertanto da intendersi reso in senso favorevole, come indicato nel suddetto art.3. Inoltre, durante la fase di stesura del Piano di Zonizzazione Acustica l'A.R.P.A. è stata consultata direttamente. <i>[L'osservazione non inerisce ai contenuti del Piano di Zonizzazione Acustica]</i>
9	Si chiede quali motivazioni, anche in base ai principi di responsabilità, abbiano portato ad adottare un piano di zonizzazione acustica che, qualora il progetto della Broni-Mortara, dovesse essere realizzato dovrà tenere conto del notevole aggravio di inquinamento acustico della zona. Si chiedono dunque spiegazioni e precisazioni circa eventuali studi preliminari in merito	La previsione di realizzazione dell'autostrada Broni-Mortara deve essere prevista a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Regionale del progetto preliminare (D.G.R. n.VIII/004659 del 04.05.2007); se ne è tenuto conto prevedendola come "viabilità ad intenso traffico (Classe IV), specificando che attualmente rimane azzoneata come Classe III (quella delle zone agricole) e che si trasformerà in Classe IV solo nel caso di effettiva realizzazione del tratto autostradale Broni-Mortara. <i>[L'osservazione non inerisce ai contenuti del Piano di Zonizzazione Acustica]</i>
10	Valutazioni meglio precisate, così come indicate nel punto 7 della Relazione Tecnica (Criticità)	Tutte le criticità sono state puntualmente individuate e motivate, così come già specificato in risposta ai precedenti punti 4 e 5. <b>[OSSERVAZIONE RIGETTATA]</b>
11	In merito ai parametri di indicazione acustica si richiede la formulazione delle motivazioni che hanno indotto a quantificarli nei termini massimi (massimo rumore sopportabile), senza l'impegno ad attivare tutte le risorse-opportunità possibili	I parametri che caratterizzano le zone sono definiti dalla legislazione vigente, la fissazione dei valori limite comporta automaticamente l'assegnazione anche degli obiettivi di qualità ai fini della bonifica e del perseguimento di migliori condizioni, come

	affinchè possa essere utilizzata una quantificazione in termini minimi e quindi più consona ad una migliore qualità della vita dei cittadini	descritto nelle citazioni normative riportate nel piano. <b>[OSSERVAZIONE RIGETTATA]</b>
12	In merito alla zonizzazione acustica della zona relativa alla Casa di Riposo, classificata zona di classe I si chiedono spiegazioni circa le valutazioni delle zone ad essa limitrofe quali zone di classe immediatamente superiore senza graduazioni territorialmente significative, con l'ulteriore approfondimento inerente l'utilizzo di barriere si assorbimento in merito alle quali si chiede di esaminare gli studi pregressi che hanno indotto a scegliere la tipologia di barriere indicate	Il passaggio tra le diverse classi è conforme alla normativa; le fasce sono ristrette ma occorre considerare che la presenza delle abitazioni contribuisce ad una sufficiente schermatura acustica. <b>[OSSERVAZIONE RIGETTATA]</b>
13	In merito al punto 7 della Relazione Tecnica (Criticità) si chiede di approfondire sulla base di quali motivazioni e in che termini sono state vagliate tutte le possibili alternative	La Relazione Tecnica Illustrativa del Piano di Zonizzazione Acustica risulta sufficientemente approfondita, così come già specificato in risposta ai precedenti punti 4, 5 e 10. Una possibile alternativa è quella di spostare il traffico dai nuclei abitati verso l'esterno (vedi viabilità locale alternativa). <b>[OSSERVAZIONE RIGETTATA]</b>
14	In merito all'adeguata pubblicizzazione del programma si chiede se siano stati o meno interessati diffusi (es. Associazioni di Categoria, Organizzazioni Sindacali, ecc)	Sono stati interessati tutti soggetti previsti dalla vigente normativa in materia. <i>[L'osservazione non inerisce ai contenuti del Piano di Zonizzazione Acustica]</i>
15	In merito all'adeguata pubblicizzazione del programma si chiede se siano stati o meno interessati diffusi (es. Associazioni di Categoria, Organizzazioni Sindacali, ecc)	<i>Ripetizione del precedente punto 14.</i>
16	In merito all'ovvia ripercussione che l'adozione del Piano di zonizzazione acustica potrà avere sui territori dei comuni limitrofi, si chiede secondo quali modalità siano stati interpellati i sindaci e/o legali rappresentanti dei comuni limitrofi	Il Piano di Zonizzazione Acustica è stato trasmesso ai Comuni confinanti in data 19.03.2008 al fine dell'acquisizione del parere ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.R. 10.08.2001 n.13 <i>[L'osservazione non inerisce ai contenuti del Piano di Zonizzazione Acustica]</i>

## OSSERVAZIONE N.2

PRESENTATA IL 17.05.2008 PROT. N.4294/08

DA GRUPPO CONSILIARE DI RIFONDAZIONE COMUNISTA

1	Con una "rigorosa" mappatura acustica si sarebbe evitato una valutazione "impropria" come quella della localizzazione di un parco giochi vicino alla ferrovia MI-GE (classe I in classe IV)	Vanno classificati in classe I solo i parchi "di scala urbana" privi di attività di servizio suscettibili di generare rumore. Gli altri parchi gioco assumono la classificazione dell'area circostante. <b>[OSSERVAZIONE RIGETTATA]</b>
2	Localizzazione di un'infrastruttura stradale [autostrada Broni-Mortara] in un'area di territorio che attualmente non è interessata da tale tipo di viabilità	Per quanto riguarda la previsione collegata alla realizzazione dell'autostrada Broni-Mortara si ribadisce quanto riportato sulla stessa questione in risposta al punto 6 dell'osservazione n.1. <b>[OSSERVAZIONE RIGETTATA]</b>
3	Si tratta di un testo molto breve, per di più, buona parte della relazione costituisce sostanzialmente una trascrizione di contenuti del DPCM 14.11.97 della Legge 447/95	La citazione della legislazione è normalmente utilizzata anche per permettere ai cittadini di comprendere le ragioni delle scelte attuate. <b>[OSSERVAZIONE RIGETTATA]</b>
4	Non si trova riscontro del "resoconto dettagliato" che avrebbe dovuto essere predisposto in base al punto 1, paragrafo 8 dell'allegato alla D.G.R. 8313/02, relativo alle attività elencate nei 13 punti del paragrafo 7 dello stesso allegato	La Relazione Tecnica Illustrativa del Piano di Zonizzazione Acustica risulta sufficientemente approfondita, così come già specificato in risposta ai precedenti punti 4, 5, 10 e 13 dell'osservazione n.1. Si specifica, inoltre, che i riferimenti allegato alla D.G.R. 8313/02 sono errati in quanto sono relativi esclusivamente alle valutazioni previsionali di impatto acustico e clima acustico, le quali sono di competenza dei singoli operatori che richiedono al

		<p>Comune autorizzazioni a costruire, aprire o modificare attività potenzialmente interessanti il rumore ambientale e non al Piano di Zonizzazione Acustica.</p> <p><b>[OSSERVAZIONE RIGETTATA]</b></p>
5	<p>Le misure di verifica sono riferite a tempi brevi e non viene indicata (nelle relazioni), a che altezza sono stati fatti i rilevamenti; inoltre gli orari sembrano scelti per evitare i periodi di maggiore congestione del traffico (nessuna misura è stata fatta tra le 7 e 9 o dopo le 17,45), ci sembra una decisione singolare visto che si dichiara il traffico come problema principale</p>	<p>Le rilevazioni fonometriche sono state eseguite in base alle indicazioni contenute nel documento "Criteri Tecnici per la predisposizione della Classificazione Acustica del Territorio Comunale" predisposto dalla Regione Lombardia ed allegato alla D.G.R. 9776/02.</p> <p>Sono state effettuate misure alla quota di 1,5 metri dal terreno dove si trovano la maggior parte dei ricettori all'aperto, secondo le modalità previste per la valutazione del livello assoluto di immissione nell'ambiente esterno.</p> <p>Proprio perché le misure avevano lo scopo di evidenziare le criticità, si è scelto di non eseguirle nel presunto orario di punta del traffico ma bensì in orari rappresentativi delle condizioni di esposizione abituali del cittadino ed eventualmente reputati "tranquilli".</p> <p><b>[OSSERVAZIONE RIGETTATA]</b></p>
6	<p>La localizzazione delle posizioni di misura, risulta non equamente distribuita sul territorio sia per quantità che per qualità</p>	<p>Le posizioni di misura, individuate nella Figura 2 della Relazione Tecnica Illustrativa del Piano di Zonizzazione Acustica, sono state concentrate nelle zone in cui le caratteristiche di utilizzo del territorio imponevano la presenza di più classi entro aree relativamente piccole, o meglio dove era necessario verificare la possibilità del rispetto dei limiti assegnati.</p> <p><b>[OSSERVAZIONE RIGETTATA]</b></p>
7	<p>Si segnala inoltre un aspetto particolare: vicino alla casa di riposo esiste un impianto sportivo che sembrano tra loro in contrasto con i criteri della DGR 9776/02, paragrafo 4, in quanto prevede per le rispettive strutture &lt; classe I e classe V &gt; (tra loro poco compatibili)</p>	<p>Non risulta che l'impianto sportivo posizionato in prossimità della casa di riposo possa avere le caratteristiche di "stadio", tale da giustificare la classificazione in classe V; l'impianto sportivo abitualmente utilizzato per manifestazioni sportive e spettacoli temporanei è stato classificato in Classe III in quanto rispondente alle caratteristiche indicate nel documento "Criteri Tecnici per la predisposizione della Classificazione Acustica del Territorio Comunale" predisposto dalla Regione Lombardia ed allegato alla D.G.R. 9776/02 come sede di "attività sportive che non sono fonte di rumore (campi da calcio, campi da tennis, ecc.)."</p> <p>Nel punto 7.4 della Relazione Tecnica Illustrativa del Piano di Zonizzazione Acustica sono individuate alcune possibili soluzioni per minimizzare l'impatto acustico di tale area; tra queste soluzioni sono citate le barriere acustiche ma il loro dimensionamento va al di là dello scopo della zonizzazione acustica.</p> <p>Si ricorda, a questo proposito, che i limiti fissati dalla zonizzazione acustica sono relativi all'intero periodo di riferimento (pagina 2 della Relazione Tecnica Illustrativa del Piano di Zonizzazione Acustica), mentre la tutela dei cittadini dalle singole sorgenti disturbanti è garantita con i limiti differenziali che sono riferiti al solo tempo di misura e non dipendono dalla classe.</p> <p><b>[OSSERVAZIONE RIGETTATA]</b></p>

PARERE DEL COMUNE DI SOMMO (Delib. Giunta n.32 del 21.04.2008)  
PERVENUTO IL 10.05.2008 PROT. N.3996/08

1	La deliberazione del Consiglio Comunale di Cava Manara n.53 del 27.11.2007 ha disciplinato aree appartenenti al Comune di Sommo ed è pertanto viziata per incompetenza territoriale	Nelle tavole di azzonamento del Piano di Zonizzazione Acustica i confini comunali sono correttamente definiti dal tratto puntinato riportato graficamente. I tratti grafici riportati all'esterno del confine comunale sono un mero refuso della restituzione del rilievo aerofotogrammetrico. <b>[OSSERVAZIONE RIGETTATA]</b>
2	La classificazione in classe IV delle aree confinanti con Sommo, in previsione della variante di Cava, come viabilità connessa all'autostrada Broni-Mortara, non è compatibile con le aree agricole del Comune di Sommo, ne con lo sviluppo futuro del "polo sportivo"	In riferimento al tracciato dell'autostrada Broni-Mortara, come già specificato in riferimento al punto 6 dell'osservazione n.1, non si può a fare a meno di tener conto del fatto che con deliberazione della Giunta Regionale n.VIII/004659 del 04.05.2007 è stato approvato il progetto preliminare dell' autostrada Broni-Mortara: conseguentemente è stato introdotto lungo tale tracciato un tratteggio del colore relativo alla Classe IV che varrà solo nel caso di effettiva realizzazione dell'opera. Quanto alla asserita classificazione in Classe I del "polo sportivo" si ricorda quanto riportato al punto 6 dell'allegato alla D.G.R. 9776/02, e quindi l'eventuale sviluppo futuro del "polo sportivo", per quanto attiene al territorio di Cava Manara, ai sensi delle linee guida regionali, è in realtà compatibile solo con una zonizzazione in classe superiore alla Classe III. <b>[OSSERVAZIONE RIGETTATA]</b>

Cava Manara, 13 Giugno 2008

Il Responsabile del Servizio  
Territorio ed Ambiente  
Ing. Davide Zoccarato  
*Davide Zoccarato*



# COMUNE DI CAVA MANARA

Provincia di Pavia

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 30.06.2008**

=====

Si attesta la REGOLARITA' TECNICA dell'atto, ai sensi dell'art. 49 comma 1° del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Cava Manara, 30.06.2008



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3°  
TERRITORIO ED AMBIENTE  
Dott. Ing. Davide Zoccarato



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
(MONTAGNA Claudia)



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Maria Teresa LEONE)

---

**DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a partire dal giorno 15 LUG. 2008.

Cava Manara, li 15 LUG. 2008



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Maria Teresa LEONE)

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)**

Diventa esecutiva in data 25 LUG. 2008

per scadenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Cava Manara, li 29 LUG. 2008



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Maria Teresa LEONE)

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal giorno 15 LUG. 2008 al giorno 29 LUG. 2008 e che contro la stessa non sono pervenuti reclami e opposizioni.



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Maria Teresa LEONE)